



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI TRAMITE BONIFICO

LINEE GUIDA



Versione 1.4

11/09/2013

Sommario

<i>PREFAZIONE</i>	3
<i>PREMESSA</i>	4
<i>DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO</i>	5
<i>ATTORI DEL PROCESSO</i>	7
<i>Operatore ABITUALE</i>	7
<i>Operatore OCCASIONALE</i>	7
<i>Ufficio delle Dogane/CASSIERE</i>	7
<i>Ufficio delle Dogane/RICEVITORE</i>	7
<i>BANCA D'ITALIA</i>	7
<i>POSTE ITALIANE SPA</i>	7
<i>BANCA DELL'OPERATORE</i>	7
<i>MAPPA PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI DA PARTE DELL'OPERATORE</i>	9
<i>PROCESSO DI "PRESENTAZIONE MERCI IN DOGANA"</i>	9
<i>PROCESSO DI "GESTIONE DEL PAGAMENTO"</i>	9
<i>PROCESSO DI "RENDICONTAZIONE BKI"</i>	12
<i>PROCESSO DI "GESTIONE DEI FLUSSI BKI" in AIDA</i>	12
<i>PROCESSO DI "GESTIONE ESITO DEL PAGAMENTO"</i>	18

PREFAZIONE

Nell'ambito del progetto *“Pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario e/o postale”*, è stato istituito, con determinazione protocollo n. 72058/RU del 7 luglio 2011 del Direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione dell'Agenzia delle dogane, un gruppo di lavoro con lo scopo di redigere una bozza delle linee guida da condividere con gli operatori.

Il documento è stato successivamente sottoposto, quale base di lavoro, al tavolo tecnico, istituito di concerto tra Agenzia e Associazioni degli operatori nella riunione del Tavolo strategico tra Agenzia e Camera di Commercio Internazionale del 20 luglio 2011, al fine di definire condivise istruzioni operative per il pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario e/o postale.

Nella riunione introduttiva del tavolo del 3 Agosto 2011 è stata illustrata l'architettura del nuovo sistema dei pagamenti e, contestualmente, sono stati affrontati e analizzati in via preliminare alcuni punti di primario interesse per gli operatori quali i tempi di riaccredito, l'efficacia liberatoria della ricevuta del bonifico, la valenza civilistica e fiscale della quietanza elettronica.

Nelle riunioni successive, sono stati esaminati i punti di attenzione indicati nel documento dagli operatori, concordando con gli stessi alcune soluzioni o fornendo dei chiarimenti ove necessario.

La versione 1.4 del presente documento recepisce quanto stabilito fra Agenzia delle dogane e rappresentanti degli operatori e costituisce la versione di riferimento per gli Operatori nella gestione del pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario/postale nella seconda fase di sperimentazione operativa.

La versione definitiva, condivisa dai partecipanti al tavolo tecnico, sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia alla fine della sperimentazione.

L'articolo 230 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n.827 del 23.5.1924), come modificato per effetto del D.P.R n.355/2000, non prevede più che le sezioni di tesoreria e gli agenti della riscossione accettino, quale strumento di pagamento, gli assegni circolari.

Al momento della intervenuta modifica del citato Regolamento di contabilità generale dello stato, Banca d'Italia, d'intesa con questa Amministrazione ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attesa che venisse realizzato il progetto di pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario e/o postale, ha consentito, esclusivamente agli Uffici delle Dogane, l'utilizzo degli assegni circolari come stabilito dall'articolo 77 del T.U.L.D. (DPR 23-1-1973 n. 43).

Successivamente, l'articolo 1 comma 119 della Legge n° 244 del 2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) per consentire l'utilizzo del bonifico quale strumento di pagamento o di deposito dei diritti doganali, ha previsto l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso Banca d'Italia, ed ha demandato ad un successivo decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modalità di riversamento dei diritti all'Erario o agli altri enti beneficiari.

Il decreto in parola, entrato in vigore il 5 Febbraio 2010, stabilisce che gli importi versati a titolo di pagamento dei diritti doganali o altre somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali, effettuati mediante bonifico bancario o postale, affluiscono all'apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello stato ed intestata all'Agenzia.

L'articolo 1 comma 6 del predetto decreto demanda all'Agenzia, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, l'emanazione delle istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Nel 2011 Banca d'Italia ha aperto il conto su cui far confluire i pagamenti degli operatori e l'Agenzia ha iniziato, di concerto con gli operatori e Banca d'Italia, la sperimentazione operativa dal 15 novembre 2011.

La prima fase di sperimentazione, gradualmente estesa ad un numero sempre maggiore di operatori, ha recepito alcune richieste degli operatori per modificare e integrare le applicazioni utilizzate, sia lato utente che amministrazioni.

Ad oggi, è stata consolidata una tipologia di pagamento, il bonifico, che permette il quietanzamento di tutte le dichiarazioni in scadenza ad una determinata data su tutto il territorio nazionale in un tempo minimo di 5 ore e con un unico bonifico.

Le somme affluite in tale Contabilità Speciale saranno riversate agli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato o agli altri enti beneficiari.

L'Agenzia ha, comunque, assicurato che la transizione da una modalità di pagamento (assegno circolare) all'altra (bonifico) sarà graduale ed ampiamente sufficiente a scongiurare eventuali blocchi all'operatività degli operatori.

Non essendo possibile ricorrere ad una sperimentazione in un ambiente di prova classico (quale, ad esempio, l'ambiente di addestramento del telematico), la sperimentazione sarà progressivamente allargata a un maggiore numero di operatori sino alla estensione totale.

Gli operatori non sono obbligati a partecipare alla sperimentazione: l'utilizzo del bonifico, quale modalità di pagamento durante la sperimentazione, è facoltativo.

Al termine della seconda fase di sperimentazione, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell'Agenzia che entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione: fino a tale momento, sarà possibile utilizzare gli assegni circolari.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il sistema di contabilità doganale prevede che all'atto della accettazione della dichiarazione doganale, nei casi in cui è previsto il pagamento dei diritti doganali, la dogana proceda alla quantificazione dei diritti doganali dovuti e ne dia comunicazione all'operatore.

Gli articoli 74, 222 e 233 del Reg. CE n.2913/92 prevedono che, per poter svincolare le merci, i diritti doganali devono essere pagati **entro dieci giorni o garantiti**.

L'art. 77 del TULD prevede che il pagamento dei diritti doganali può essere eseguito in contanti per un importo non superiore a 516 € riferito a ciascuna dichiarazione.

Gli articoli 78, 79 e 80 del TULD e gli articoli dal 225 al 228 del Reg. CE n.2913/92 prevedono che gli **operatori abituali** possano essere autorizzati a svincolare la merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati previa annotazione del loro ammontare in un conto di debito.

Diversamente, per quanto riguarda le operazioni con versamento in contanti, la merce può essere svincolata solo all'effettivo introito dei diritti doganali dovuti

Se i diritti dovuti sono annotati su conto di debito, questi sono garantiti da una fideiussione o da una garanzia equivalente che viene presentata dagli operatori economici abilitati.

Il conto di debito viene aperto presso un Ufficio delle Dogane e può essere utilizzato per operazioni svolte presso una qualsiasi Sezione Operativa Territoriale previa autorizzazione.

Ogni operazione di sdoganamento impegnerà così una somma sul conto di debito riducendone la somma disponibile per ulteriori operazioni.

Al fine di semplificare l'adempimento delle formalità di pagamento dei diritti doganali e ridurre i tempi necessari per l'assolvimento delle relative obbligazioni, sono state realizzate nuove funzionalità per la gestione del pagamento con bonifico bancario/postale.

La procedura per il pagamento dei diritti doganali attraverso l'utilizzo del bonifico bancario/postale si differenzia a seconda della diversa tipologia di operatore interessato: possiamo distinguere, infatti, il pagamento effettuato da un **operatore abituale** cioè titolare di un conto di debito da quello effettuato da un operatore che svolge operazioni occasionali, ovvero **operatore non abituale**.

Oltre alle figure suddette possono impegnare le somme sul conto di debito anche i soggetti abilitati ad operare da parte dell'intestatario. Non sarà consentito a quest'ultimi la libera consultazione delle somme sul conto di debito.

Questa scelta è stata giustificata dall'esigenza di tutelare la privacy del titolare. Inoltre, non è escluso che un operatore abituale possa utilizzare la *procedura prevista per l'operatore non abituale*.

Il flusso di pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario può essere suddiviso nei seguenti processi:



ATTORI DEL PROCESSO

Operatore ABITUALE

L'Operatore ABITUALE è titolare di un conto di debito e dovrà assolvere alle sue obbligazioni doganali in maniera puntuale o cumulativa alle scadenze stabilite dal Capo Area Gestione Tributi (ex Ricevitore).

Operatore OCCASIONALE

L'Operatore OCCASIONALE non è titolare di un conto di debito ed esegue sporadiche operazioni commerciali che dovranno essere liquidate in contanti.

Ufficio delle Dogane/CASSIERE

Il Cassiere è il funzionario doganale incaricato di ricevere la riscossione delle dichiarazioni dandone ricevuta, su richiesta, al dichiarante nei modi stabiliti. Il Cassiere effettua giornalmente il versamento delle somme riscosse in contanti o con mezzi elettronici.

Ufficio delle Dogane/RICEVITORE

Il Ricevitore è il funzionario doganale che assume le vesti di agente contabile. Come tale egli è responsabile di effettuare il riversamento delle somme accertate e riscosse alla Tesoreria dello Stato nel cui ambito rientra l'Ufficio Doganale o il diverso Ente destinatario. E' tenuto alla resa del conto giudiziale.

BANCA D'ITALIA

E' l'Ente presso cui è tenuta la Contabilità Speciale dell'Agenzia su cui affluiscono i pagamenti dei bonifici. Svolge le funzioni di Tesoreria provinciale dello Stato e rilascia quietanza di ogni versamento effettuato dal Ricevitore distintamente per capo capitolo articolo, nonché di ogni bonifico da lui disposto.


POSTE ITALIANE SPA

È l'Istituto bancario presso cui sono stati aperti ai sensi del DM 5 marzo 1971 i conti correnti intestati ai ricevitori.

BANCA DELL'OPERATORE

La banca dell'operatore è un Istituto bancario autorizzato a svolgere le funzioni stabilite dal Testo Unico del Credito. Può essere una banca tradizionale ovvero on-line.

ARCHITETTURA



ARCHITETTURA

MAPPA PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI DA PARTE DELL'OPERATORE

PROCESSO DI "PRESENTAZIONE MERCI IN DOGANA"



1.1. Sottoprocessi relativi alla "Presentazione merci in dogana"



- 1) **PR1 – Accettazione della dichiarazione doganale** – La dichiarazione doganale presentata tramite invio telematico o in cartaceo è registrata a sistema. Per le operazioni annotate a debito, i diritti vengono contabilizzati sul conto di debito.
- 2) **PR2 – Scelta delle modalità di pagamento** - L'operatore potrà pagare per pronta cassa o, se titolare di conto di debito, tramite pagamento periodico/differito.

PROCESSO DI " GESTIONE DEL PAGAMENTO"



1.2. Sottoprocessi relativi alla "Gestione del pagamento"



1) PA1 – Prenotazione del pagamento

Esistono tre tipologie di prenotazione di pagamento:

- **Su conto di debito** - L'operatore economico abituale titolare di conto di debito visualizza sul sistema telematico doganale (situazione contabile) i dati relativi ai pagamenti in scadenza (A93) sul

proprio conto di debito ed effettua la prenotazione di pagamento con l'apposita funzionalità. Il sistema rilascerà un numero progressivo di prenotazione unico a livello nazionale ed un file in formato PDF relativo alla prenotazione effettuata, con l'indicazione della causale da inserire nel bonifico bancario. Il predetto numero di prenotazione deve essere utilizzato sino alla prima scadenza prevista per il conto di debito, ovvero non è possibile rielezionare le stesse dichiarazioni per ottenere un nuovo numero di prenotazione se non successivamente alla prima scadenza utile. Diversamente, per rielezionare le dichiarazioni, si deve annullare la precedente prenotazione. Nel caso in cui l'operatore effettui il pagamento successivamente alla scadenza utilizzando una prenotazione scaduta si rimanda al [processo della gestione dei flussi di Banca d'Italia, d'ora in poi BKI](#).

- **In contanti** - L'operatore occasionale effettua la prenotazione di pagamento tramite il Cassiere. Il sistema rilascerà un numero progressivo di prenotazione unico a livello nazionale ed un file in formato PDF relativo alla prenotazione effettuata con l'indicazione della causale da inserire nel bonifico bancario. Questo tipo di prenotazione può essere utilizzato anche dall'operatore abituale che decide di pagare una o più dichiarazioni non usufruendo del conto di debito.

- **Per Trasferimento somme del Ricevitore** – Questa funzionalità è rivolta al Ricevitore doganale per effettuare il trasferimento delle somme, presenti sul conto corrente postale, aperto ai sensi del D.M. 5 marzo 1971, verso la contabilità speciale dell'Agenzia. Il sistema rilascerà un numero progressivo di prenotazione unico a livello nazionale ed un file in formato PDF relativo alla prenotazione effettuata con l'indicazione della causale da inserire nel bonifico bancario.

NOTA - L'operatore economico nell'esecuzione del pagamento dovrà tenere conto dei tempi richiesti dal sistema interbancario per la finalizzazione dello stesso. Tali tempi sono dettati dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 che recepisce in Italia la direttiva CE n.64/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento, cosiddetta PSD (Payment Services Directive), che regola la prestazione dei servizi di pagamento nella Comunità Europea. La Direttiva prevede che l'importo del bonifico dovrà essere accreditato alla banca beneficiaria del pagamento **entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine**. In via provvisoria fino al 2012 il Decreto Legislativo consente di prolungare i predetti tempi di esecuzione degli ordini di due giorni operativi per le operazioni disposte in via telematica e tre giorni operativi per quelli disposti su supporto cartaceo.

I tempi di esecuzione delle predette operazioni rientrano nelle condizioni contrattuali tra il cliente e il proprio Istituto di credito.

L'Agenzia non è responsabile dei tempi di esecuzione delle operazioni di bonifico.

2) **PA2 - Pagamento dei diritti doganali** - A seconda della tipologia di utente il pagamento dei diritti dovrà essere effettuato utilizzando la causale del bonifico nei seguenti formati:

- **Operatore abituale** - La causale avrà il seguente formato "**CD-12345+P-201165+**", dove **CD-** è la stringa iniziale sempre seguita dal codice identificativo del Conto di Debito (**12345**) intestato all'operatore, **P-** è la stringa che precede il numero di prenotazione rilasciato automaticamente dal sistema nel formato **anno-numero** e i caratteri "+" sono simboli speciali necessari alla corretta identificazione delle informazioni contenute nella causale.
- **Operatore occasionale** - La causale avrà il seguente formato: "**PR-201168+**" dove **PR-** è la stringa iniziale sempre seguita dal numero di prenotazione rilasciato automaticamente dal sistema nel formato **anno-numero** e il carattere "+" è il delimitatore di fine stringa necessario alla corretta identificazione delle informazioni contenute nella causale.
- **Ricevitore** - La causale avrà il seguente formato: "**KK-201183+**", dove **KK-** è la stringa iniziale sempre seguita dal numero di prenotazione rilasciato automaticamente dal sistema nel formato **anno-numero** e il carattere "+" è il delimitatore di fine stringa necessario alla corretta identificazione delle informazioni contenute nella causale.

NOTA - Nel caso gli elementi della causale fossero errati, ivi compreso il delimitatore "+", il sistema non riconcilerà le somme del bonifico con gli importi prenotati e/o in scadenza.

NOTA - *(Pagamento in contanti):* Premesso che, secondo l'art. 77 del T.U.L.D., il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti per un importo non superiore a 516 €, riferito a ciascuna dichiarazione, si specifica che per pagamento in contanti s'intende il pagamento che viene effettuato tramite la moneta avente corso legale nello Stato. Pertanto nel caso ci si riferisca ad un pagamento effettuato con bonifico bancario/postale sarà necessario provvedere alla prenotazione di pagamento, anche per importi inferiori a 516 euro. Nel caso invece si intenda eseguire un pagamento cash non sarà necessario effettuare la prenotazione. Il riaccredito delle somme pagate sul conto di debito sarà determinato dalla modalità di pagamento utilizzata per cui l'accredito sarà legato ai tempi tecnici per la finalizzazione del pagamento nel primo caso, in tempo reale nel secondo. La procedura non consentirà pagamenti misti (parte con bonifici e parte in contanti). Pertanto, non sarà possibile procedere al pagamento in contanti della differenza per pagamenti in difetto.

PROCESSO DI "RENDICONTAZIONE BKI"



1.3. Sottoprocessi relativi alla "rendicontazione BKI"



- 1) **BK1 - Elaborazione dati in ingresso/uscita sulla contabilità speciale (CS)** - Banca d'Italia, nell'espletamento del servizio di tesoreria statale relativo alle contabilità speciali, tratta i vari flussi in ingresso/uscita in base alle regole di colloquio stabilite fra i titolari delle CS e la Banca stessa.
- 2) **BK2 - Invio rendicontazione contabilità speciale** - Banca d'Italia invia all'Agenzia il flusso giornaliero dei movimenti sulla CS (bonifici in entrata, bonifici in uscita, riversamenti sui capitoli erariali). Il flusso conterrà tutte le movimentazioni effettuate fino alle ore 18.00 e sarà inviato all'Agenzia alle ore **22:00**) dello stesso giorno.

PROCESSO DI "GESTIONE DEI FLUSSI BKI" in AIDA



1.4. Sottoprocessi relativi alla "Gestione dei flussi BKI"



GF 1 - Accoppiamento dati del sistema Aida con il flusso dati BKI - L'Agenzia verifica in automatico la corrispondenza tra i dati dei bonifici (vedi sottoprocesso BK2) e le prenotazioni di versamento effettuate di cui al sottoprocesso PA1. **Nel caso in cui l'importo e la causale del flusso BKI siano stati indicati correttamente**, il sistema effettuerà una **riconciliazione automatica** e, se il bonifico è relativo ad un pagamento su conto di debito, il sistema effettuerà automaticamente il quietanzamento dei relativi

movimenti (sottoprocesso GP1). La somma quietanzata andrà a ricostituire il saldo disponibile sul conto di debito.

NOTA - La nuova modalità di pagamento, prevede procedure automatizzate, sia per la riconciliazione che per il riaccredito del conto di debito (in seguito a pagamenti correttamente finalizzati) e non consente al cassiere di riaccreditare autonomamente gli eventuali pagamenti prenotati on-line. Infatti, una volta che i movimenti da prenotare per il pagamento con bonifico sono stati selezionati, non è più possibile riselezionarli per un'altra prenotazione sino al momento della riconciliazione: questo per evitare che un movimento possa essere selezionato più volte e, di conseguenza, pagato più volte.

GF 2 - Gestione dell'esito negativo dell'accoppiamento dei dati - Relativamente al collegamento del flusso dei dati BKI con AIDA, si possono presentare i seguenti casi di mancata riconciliazione:

- a. **Importo errato** e causale corretta
- b. Importo corretto e **causale errata**
- c. **Importo e causale errati**

NOTA - il caso della causale assente è equivalente a causale errata.

Nel caso a) di importo del bonifico non coincidente con quello prenotato e/o in scadenza, possiamo distinguere ulteriori 2 casi, che saranno gestiti **automaticamente dal sistema AIDA**:

a.1) Importo bonifico maggiore dell'importo della prenotazione.

Il sistema quietanza automaticamente tutte i movimenti (A93) selezionati nella prenotazione e registra per l'importo eccedente, **se non diversamente richiesto dall'operatore entro la successiva scadenza/prenotazione**, un messaggio automatico D4.

Il messaggio D4 equivale a porre una *"somma congelata"* nel conto di debito relativo, di importo uguale alla differenza tra importo del bonifico ed importo prenotato e/o in scadenza, **che sarà portato in diminuzione nella successiva prenotazione.**

NOTA – Nel caso in cui la somma congelata (da portare in compensazione con gli importi prenotati alla scadenza successiva) sia maggiore (o uguale) degli importi da prenotare si avrà una **prenotazione con importo negativo (o nullo)** . L'operatore non dovrà eseguire alcun bonifico e il quietanzamento sarà gestito a livello centrale.

L'operatore che volesse ottenere il rimborso in contanti delle somme eccedenti, dovrà comunicarlo, **prima della scadenza/prenotazione successiva**, inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dogane.tecnologie.int applicativa@agenziadogane.it, indicando nell'oggetto "Pagamento con bonifico - Richiesta rimborso" entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno lavorativo (escluso il sabato) precedente alla successiva scadenza/prenotazione,

comunicando tutti gli elementi utili ai fini dell'evasione della richiesta (CRO, Nome titolare, Nr. Prenotazione, Conto di debito).

L'Ufficio Integrazione Applicativa comunicherà all'operatore l'avvenuta evasione dell'istanza; analogamente informerà l'Ufficio Contabilità e Riscossione della Direzione Centrale Gestione Tributi e l'Ufficio delle Dogane presso cui è acceso il conto di debito.

Contestualmente, l'operatore potrà attivare le usuali procedure di rimborso presso l'Ufficio delle dogane competente (funzionario delegato).

In ogni caso l'Agenzia, prima di inoltrare la richiesta dei fondi provenienti dall'ufficio locale al Ministero competente, verificherà se l'operatore non ha già usufruito dell'automatismo del D4.

Nota - I comportamenti volti all'ottenimento di un duplice rimborso saranno segnalati all'Ufficio competente che dovrà valutare l'eventuale revoca del conto di debito.

Esempio 1: nel caso l'operatore effettui una prenotazione di pagamento selezionando tutti gli importi in scadenza per un totale di 65.200,00 € ma esegua un bonifico di 68.000,00 €, il sistema quietanzerà tutti i movimenti in scadenza e considererà l'importo di 2.800,00 €, differenza tra importo del bonifico e importo quietanzato, come "somma congelata" sino alla successiva scadenza e/o prenotazione.

Esempio 2: nel caso il bonifico con importo maggiore sia stato effettuato per il pagamento di una dichiarazione con versamento in contanti, si potrà effettuare solo la ordinaria richiesta di rimborso tramite l'Ufficio delle Dogane (funzionario delegato).

a.2) Importo bonifico minore dell'importo della prenotazione.

Il sistema quietanza automaticamente tutti movimenti (A93) selezionati nella prenotazione **sino alla occorrenza** dell'importo del bonifico partendo dal movimento (A93) meno recente.

La differenza tra importo del bonifico ed importo quietanzato costituirà una "somma congelata" come nel punto a.1. A differenza di quest'ultimo, però, risulteranno non quietanzati i movimenti per i quali non c'è stata copertura economica. **Gli A93 non quietanzati dovranno essere riprenotati.** Nel caso in cui l'operatore si accorga in tempo utile dell'errore, ovvero riesca ad effettuare un bonifico che rientra nello stesso flusso giornaliero di BKI del bonifico precedente, **dovrà** utilizzare la stessa causale del bonifico precedente per l'importo residuo. In caso contrario, dovrà effettuare una nuova prenotazione. Infine, se l'operatore effettua comunque il bonifico nella stessa giornata utilizzando la stessa prenotazione ma il secondo bonifico non riesce ad rientrare nello stesso flusso del bonifico precedente, il sistema non riconoscerà corretta la causale ricadendo nel caso b) successivo.

L'operatore che volesse ottenere il rimborso in contanti delle somme eccedenti, dovrà comunicarlo, **prima della scadenza/prenotazione successiva**, inviando una e-mail all'indirizzo di posta

elettronica dogane.tecnologie.int applicativa@agenziadogane.it, indicando nell'oggetto "Pagamento con bonifico - Richiesta rimborso" entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno lavorativo (escluso il sabato) precedente alla successiva scadenza/prenotazione, comunicando tutti gli elementi utili ai fini dell'evasione della richiesta (CRO, Nome titolare, Nr. Prenotazione, Conto di debito).

Il suddetto Ufficio comunicherà all'operatore l'avvenuta evasione dell'istanza; analogamente informerà l'Ufficio Contabilità e Riscossione della Direzione Centrale Gestione Tributi e l'Ufficio delle Dogane presso cui è acceso il conto di debito.

Contestualmente, l'operatore potrà attivare le usuali procedure di rimborso presso l'Ufficio delle dogane competente (funzionario delegato).

In ogni caso l'Agenzia delle Dogane, prima di inoltrare la richiesta dei fondi provenienti dall'ufficio locale al Ministero competente, verificherà se l'operatore non ha già usufruito dell'automatismo del D4.

Esempio 3: nel caso l'operatore effettui una prenotazione di pagamento selezionando tutti gli importi in scadenza per un totale di 68.200,00 € ma effettuerà un bonifico di 65.000,00 €, il sistema quietanzerà tutti i movimenti in scadenza sul conto sino all'occorrenza, esempio 62.000,00 € (l'ultimo movimento sul conto di debito eccede i 3.000 euro restanti), e considererà l'importo di 3.000,00 €, differenza tra importo del bonifico e importo quietanzato, come "*somma congelata*" sino alla successiva scadenza e/o prenotazione. I movimenti non quietanzati saranno pari a 6.200,00 €. L'operatore dovrà effettuare, però, un nuovo bonifico per un importo di soli 3.200,00 €, uguale alla differenza tra importo in scadenza e importo quietanzato meno la "*somma congelata*". Nel caso l'operatore **non** voglia usufruire di questa opportunità, **dovrà** effettuare la ordinaria richiesta di rimborso dell'importo di 3.000,00 € tramite l'Ufficio delle Dogane (**funzionario delegato**) ed effettuare un bonifico di 6.200,00 €, comunicando tale intenzione all'Ufficio Integrazione Applicativa con le modalità descritte nei punti precedenti

Esempio 4: nel caso il bonifico con importo minore è effettuato per il pagamento di una dichiarazione con versamento in contanti, si potrà effettuare un bonifico ad integrazione che sarà accoppiato al precedente dal sistema. Diversamente, se non si vuole usufruire dell'automatismo, si dovrà fare la ordinaria richiesta di rimborso tramite l'Ufficio delle Dogane (**funzionario delegato**) ed effettuare un nuovo bonifico per l'intero importo dovuto.

NOTA – l'Agenzia dovrà contabilizzare le somme affluite in eccedenza sulla CS e rimborsate con la procedura del funzionario delegato per il successivo riversamento all'erario.

Nel caso b) la causale non è coincidente con quella rilasciata dal sistema all'atto della prenotazione. Possiamo distinguere ulteriori 4 casi, che saranno gestiti dall'Agenzia (Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione - Ufficio Integrazione Applicativa):

1. **Conto di debito errato/mancante** e numero di prenotazione corretto
2. Conto di debito corretto e **numero di prenotazione errato/mancante**
3. **Conto di debito e numero di prenotazione errati o mancanti**
4. **Numero di prenotazione errato nel caso di pagamento in contanti o trasferimento somme**

b.1) il conto di debito inserito nella causale del bonifico non coincide con quello presente in AIDA. Il caso sarà gestito manualmente: il sistema non potrà effettuare la riconciliazione automatica e, di conseguenza, gli importi in scadenza e/o prenotati non saranno riaccreditati sul conto di debito con le conseguenze che il caso comporta. Il titolare del conto, verificato il mancato riaccredito delle somme oggetto di bonifico, dovrà comunicare con le stesse modalità di cui al precedente caso a), il corretto conto di debito. L'Ufficio Integrazione Applicativa della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, verificata la correttezza di quanto indicato dal titolare del conto, effettuerà la correzione nel sistema doganale AIDA del conto di debito riportato nella causale del bonifico, consentendo il quietanzamento, **alla data di riconciliazione**, delle operazioni quietanzabili.

b.2) il numero di prenotazione inserito nella causale del bonifico non coincide con quello presente in AIDA. Il caso sarà gestito manualmente: il sistema non potrà effettuare la riconciliazione automatica e, di conseguenza, gli importi in scadenza e/o prenotati non saranno riaccreditati sul conto di debito con le conseguenze che il caso comporta. Il titolare del conto, verificato il mancato riaccredito delle somme oggetto di bonifico, dovrà comunicare con le stesse modalità di cui al precedente caso a), il corretto numero di prenotazione. L'Ufficio Integrazione Applicativa della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, verificata la correttezza di quanto indicato dal titolare del conto, effettuerà la correzione nel sistema doganale AIDA del numero di prenotazione riportato nella causale del bonifico, consentendo il quietanzamento, **alla data di riconciliazione**, delle operazioni quietanzabili.

b.3) Il titolare del conto, verificato il mancato riaccredito delle somme oggetto di bonifico, dovrà comunicare con le modalità indicate al precedente caso a) la corretta **causale** del bonifico. L'Ufficio Integrazione Applicativa della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, verificata la correttezza di quanto indicato dal titolare del conto, inserirà nel sistema doganale AIDA la causale comunicata dall'operatore, consentendo il quietanzamento, **alla data di riconciliazione**, delle operazioni quietanzabili.

b.4) il numero di prenotazione inserito nella causale del bonifico non coincide con quello presente in AIDA. Il caso sarà gestito manualmente: il sistema non potrà effettuare la riconciliazione automatica e, di conseguenza, la dichiarazione non sarà quietanzata. L'ordinante dovrà comunicare con le stesse modalità di cui al precedente caso a) il corretto numero di prenotazione. L'Ufficio Integrazione Applicativa della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, verificata la correttezza di quanto indicato dall'ordinante, effettuerà la correzione nel sistema doganale AIDA del numero di prenotazione riportato nella causale del bonifico, consentendo, se l'importo lo consente, il quietanzamento, **alla data di riconciliazione**, della dichiarazione.

NOTA – nel caso in cui l'operatore effettui un bonifico senza aver proceduto alla prenotazione di pagamento sul sistema, potrà eseguire la predetta prenotazione e richiedere, con le modalità del caso a), la correzione della causale.

NOTA – il titolare del conto di debito in tutti i casi in cui richiederà una rettifica della causale dovrà indicare nelle comunicazioni anche il numero di CRO del bonifico.

NOTA – In nessun caso l'Ufficio Integrazione Applicativa della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione potrà agire sugli importi del bonifico.

Esempio 5: Il titolare del conto di debito visualizza i dati in scadenza ed effettua il bonifico senza però aver prenotato a sistema il pagamento. Ricadiamo nel caso b.3) con la differenza che il titolare dovrà effettuare preventivamente la prenotazione selezionando a sistema gli A93 che vuole pagare e comunicherà la corretta causale per la riconciliazione con le modalità di cui al precedente caso a).

PROCESSO DI "GESTIONE ESITO DEL PAGAMENTO"



1.5. Sottoprocessi relativi alla "Gestione Esito del pagamento"



- 1) **GP 1 - GESTIONE DEL QUIETANZAMENTO DEI PAGAMENTI** - Il sistema, effettuato l'accoppiamento tra i bonifici eseguiti e le prenotazioni registrate in Aida, procederà al quietanzamento dei relativi movimenti A93 o delle dichiarazioni, nel caso di pagamenti in contanti. L'operatore abilitato al sistema telematico doganale con apposita funzionalità visualizza lo stato del bonifico e può utilizzare la funzione di visualizzazione dei movimenti quietanzati nonché la stampa della quietanza in formato PDF.

Dopo il quietanzamento, presso la cassa di sezione, nel documento di chiusura di cassa, **ex messaggio G2**, sarà valorizzato il campo "di cui da bonifico" relativo alla voce "valori in cassa". Il dettaglio degli importi "di cui da bonifico" è disponibile con la "nota di credito" stampabile direttamente tramite il sistema AIDA. Il Cassiere potrà, su richiesta dell'operatore, stampare la quietanza, così come avviene oggi, relativa alle operazioni quietanzate.

Il Cassiere, inoltre, effettuerà la prenotazione di versamento (**ex messaggio G3**) per l'importo complessivo di cui alla voce "valori in cassa" precedente, stampando la distinta di versamento **Mod. A67** che, firmata, va consegnata al Ricevitore (eventualmente tramite posta o e-mail), allegando la nota di Credito per il dettaglio degli importi pervenuti tramite bonifico. Nel caso in cui nella cassa di sezione siano presenti somme in contanti, il Cassiere potrà versarli sul conto corrente postale del Ricevitore ove risulti logisticamente conveniente. Diversamente, potrà seguire le usuali disposizioni.

Il Ricevitore una volta verificato l'A67 provvederà a quietanzare la prenotazione del Cassiere.

Nota - Nel caso l'accoppiamento riguardi il trasferimento delle somme del Ricevitore, il sistema sposterà le somme dal campo "Totale diritti Contabilità speciale" al campo "Totale diritti bonifico" nella Visualizzazione dati contabili.

- 2) **GP 2 – RIVERSAMENTO DELLE SOMME** - Il Ricevitore imputerà le somme ricevute e ordinerà per via telematica il riversamento di tali somme dalla Contabilità Speciale ai relativi capitoli di pertinenza mediante l'ex messaggio K4. Qualora nel K4 sia indicato un IBAN relativo alle Autorità portuali o altri Enti, Banca d'Italia procederà all'effettuazione del corrispondente trasferimento tramite bonifico della somma indicata dal Ricevitore.

BOLZA